

## **Sicurezza e igiene nel condominio**

- **Materiali contenenti amianto**
- **Prevenzione delle cadute dall'alto: la L.R. 24/2015**

*ing. Renzo Simoni  
dott. Andrea Lapel  
dott. Simon Crocco*



*Incontro con gli Amministratori condominiali - Trieste, 15 settembre 2017*

**ing. Renzo Simoni**  
Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro

**f.d.p. dott. Andrea Lapel**  
Coordinatore attività amianto-correlate

**dott. Simon Crocco**

A.S.U.I. di Trieste – Dipartimento di Prevenzione  
S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.C.P.S.A.L.)

Via G. Sai n. 1-3 (comprensorio ex OPP S. Giovanni)

Tel. segr. 0403997402 / 7408  
F: 0403997403

Mail: [segr.uopsal@asuits.sanita.fvg.it](mailto:segr.uopsal@asuits.sanita.fvg.it)

## **Incontro del 15 settembre 2017**

Argomenti da trattare:

- 1. Obblighi in materia di amianto in capo agli amministratori condominiali e ai proprietari di immobili, ex L. 257/92 e D.M. 06/09/1994.**
- 2. L.R. 24/2015: prevenzione del rischio di caduta dall'alto dalle coperture degli edifici.**



## **1. Materiali contenenti amianto**

### **Decreto Ministeriale del 06/09/1994**

**Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.**

Si applica a **strutture edilizie ad uso civile**, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque **di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali a contenenti amianto** dai quali può derivare una esposizione a fibre- aerodisperse.



## 1. Materiali contenenti amianto

D.M. 06/09/1994

Contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie**, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
- il processo diagnostico per la **valutazione del rischio** e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso ;
- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;**
- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.



## Amianto

D.M. 06/09/1994

### 4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, **è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.** Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.



## Legge Regionale 16 ottobre 2015 n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

### ➤ Qual è il problema

- Il rischio di caduta dall'alto **è il fattore che presenta la maggior incidenza** quanto a frequenza di casi d'inabilità permanente e infortuni mortali
- **In Regione Friuli Venezia Giulia circa il 20%** dei casi di infortunio è causato da "Scivolamento o inciampo con caduta dall'alto".
- **Prima causa di morte sul lavoro (33%)** se si escludono gli incidenti stradali.

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

➤ **Qual è il problema**

Lavorare sulle coperture costituisce un **grave pericolo** di caduta:

- ▶ per **raggiungere** la copertura (es. dalle scale a mano)
- ▶ nel **transito e nel lavoro** sulla copertura (caduta dal bordo o all'interno per sfondamento – es. Eternit)

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

**Terribile incidente sul lavoro, precipi** LUNEDI' 07/12/2015

È successi  
tentativi di


GRADO

Si tratta di An  
che si trovava s  
del camino d'ur  
accaduto. La p

**Scivola dal tetto mentre aggiusta l'antenna: muore a 60 anni**

*La vittima è Raffaele Iannarelli di Cervignano. Era componente della commissione ambiente in Comune di Elisa Michellut*

05 dicembre 2015



Raffaele Iannarelli, 60 anni, è morto scivolando dal tetto di villa Aicione. Stava riparando l'antenna condominiale a Grado Pineta.

Il sessantenne è precipitato da un'altezza di 10 mt morendo sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 corsi sul posto insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco.

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

➤ **Qual è il problema**

➤ **carenze di apprestamenti di sicurezza sulle coperture sia di edifici esistenti che di nuova costruzione**

➤ nonostante l'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 prescriva la predisposizione di un **Fascicolo dell'opera**

➤ nonostante il **D.Lgs. 81/08** – Titolo IV: cantieri temporanei o mobili - Capo II, **norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 39  
DEL 21 OTTOBRE 2015  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 42  
DEL 21 OTTOBRE 2015

### Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

➤ **11 articoli**

➤ **Allegato A (riferito all'art. 4) con 4 articoli**

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

### ➤ **La Legge Regionale 24/2015**

- ▶ Approvata dal Consiglio Regionale **all'unanimità**;
- ▶ Percorso lungo e con **ampio coinvolgimento** di tutti i portatori d'interesse;
- ▶ Allinea la nostra Regione ai **migliori standard di sicurezza** già presenti in molte Regioni italiane;
- ▶ **Non è un appesantimento burocratico**;
- ▶ Necessaria una **valutazione preventiva e progettazione dettagliata** delle misure di sicurezza con priorità alle misure collettive rispetto a quelle individuali (**NON solo linee vita**).



### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli **interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale.**



**Art. 3 - Ambito di applicazione**

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge devono essere adottate e utilizzate nel **rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del d.lgs. 81/2008.**



G.R.  
E.

**Articolo 15 - Misure generali di tutela**  
**Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota**  
**Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto**



**Elaborato tecnico della copertura** costituito dai seguenti elementi:

- a) **relazione tecnica** di progetto;
- b) **planimetria** della copertura;
- c) **documentazione attestante l'idoneità della struttura** per l'ancoraggio;
- d) **certificazione del fabbricante** di dispositivi di ancoraggio;
- e) **dichiarazione dell'installatore** riguardante la corretta installazione;
- f) **manuale d'uso e manutenzione** degli eventuali dispositivi installati;
- g) **programma di manutenzione.**



G.R.  
E.





### Art. 5 - Adempimenti

3. *L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre **aggiornato** in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è **consegnato al nuovo proprietario** o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.*

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

### Art. 5 - Adempimenti

4. *Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il **registro di controllo dei dispositivi** installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.*

**NOTA BENE:** *sul proprietario dell'immobile o sull'eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione, nel caso commissioni lavori sulla copertura, ricadono comunque gli obblighi di cui agli art. 90 e 93 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in qualità di committente.*

LEGATI  
ALLA  
VITA



G.R.E.

IL LAVORO IN



SICUREZZA

### **D.LGS. 81/08 – Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la **concessione in uso** di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Sanzioni penali per i fabbricanti e i fornitori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro**

### **CODICE PENALE**

#### **Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**

Chiunque **omette di collocare** impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

#### **Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità**

Chiunque **non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità** per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.



*Il rispetto delle norme di sicurezza non e' solo un obbligo di legge, ma anche un dovere morale nei confronti di se stessi, dei colleghi di lavoro e, in ultima analisi, anche dei propri cari.*



***Grazie dell'attenzione***



renzo.simoni@asuits.sanita.fvg.it